

CODICI ANNOTATI
ERRATA CORRIGE

CODICE PENALE

Art. 609 ter Circostanze aggravanti ⁽¹⁾

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi [609-septies]:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici [609-quater, 609-sexies, 609-septies] n. 1, 609-decies];

2) con l'uso di armi [582] o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o di incaricato di pubblico servizio [358];

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore ⁽²⁾;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa ⁽³⁾;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza ⁽⁴⁾;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza ⁽⁴⁾;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività ⁽⁵⁾;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave ⁽⁵⁾.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [604, 609-septies] n. 1, 734-bis].

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 4 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 16 l. n. 66, cit. Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

⁽²⁾ Numero così modificato, in sede di conversione, dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo originario recitava: «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo».

⁽³⁾ Numero inserito dall'art. 3, comma 23, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁽⁴⁾ Numero inserito dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁽⁵⁾ Numero inserito dall'art. 1, d.lg. 4 marzo 2014, n. 39.

LEGGI PENALI SPECIALI

Stupefacenti

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 255). - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (T.U. STUPEFACENTI - JERVOLINO VASSALLI).

Art. 73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ⁽¹⁾.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 ⁽²⁾.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà ⁽³⁾.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 ⁽⁴⁾.

[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.] ⁽⁵⁾

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione ⁽⁶⁾.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà ⁽⁷⁾.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, e' di lieve entità, e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 ⁽⁸⁾.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte ⁽⁹⁾.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona ⁽¹⁰⁾.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

⁽²⁾ Comma prima modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e successivamente sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

⁽³⁾ Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

⁽⁶⁾ Comma sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 **dicembre** 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

⁽⁷⁾ Comma sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 **dicembre** 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

⁽⁸⁾ Comma inizialmente sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 **dicembre** 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 24-ter, lettera a), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

⁽⁹⁾ Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 **dicembre** 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 24-ter, lettera b), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 1 luglio 2013 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94.